

**ACCORDO**

**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SUL TEMA  
“COMPLETAMENTO DELLE CONOSCENZE FLORISTICHE E  
ASSISTENZA COORDINATA AL MONITORAGGIO DELLE  
SPECIE VEGETALI INSERITE NEGLI ALLEGATI DELLA  
DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” DEL PARCO NAZIONALE  
VAL GRANDE”**

**TRA**

ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE (di seguito, per brevità,  
“Ente Parco”) con sede in Vogogna (VB), Piazza Pretorio 6, C.F.  
93011840035, in persona del Direttore, Dott. Tullio BAGNATI, nato a  
Novara (NO), il 05/04/1956, domiciliato per la carica presso la sede  
dell’Ente Parco Nazionale Val Grande;

**E**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E  
DELL’AMBIENTE DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA,**  
(di seguito, per brevità, “Dipartimento” o “DSTA”) con sede in PAVIA, Via  
Ferrata 9, C.F. 80007270186 e P.I 00461870189, nella persona del Direttore  
del Dipartimento, Prof. Andrea Di Giulio, nato a Milano(MI), il 26/01/1962,  
domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, debitamente  
autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio del  
Dipartimento n. 8.2.3 del 26/10/2015

(di seguito, congiuntamente, per brevità, “parti” e ciascuna, singolarmente,  
anche “parte”)

- che l'Ente Parco – nell'ambito del sopra citato protocollo e precisamente con l'azione n. 2 *“La sfida del paesaggio che cambia: azioni pilota di studio, monitoraggio e gestione degli Habitat”* e l'azione n. 8 *“Monitoraggio specie e habitat inseriti negli allegati della Direttiva Habitat”* – intende perseguire il completamento delle conoscenze floristiche del territorio del Parco e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie vegetali della direttiva Habitat;
- con determinazione dirigenziale dell'Ente Parco n. del è stato approvato il presente accordo per la realizzazione delle attività scientifiche relative alla proposta progettuale sopra richiamata e si è provveduto allo stanziamento del relativo contributo di ricerca;
- con deliberazione del Consiglio del Dipartimento n. del è stata approvata la proposta progettuale sul tema *“Completamento delle conoscenze floristiche e assistenza coordinata al monitoraggio delle specie vegetali inserite negli allegati della direttiva 92/43/CEE “Habitat” del Parco Nazionale Val Grande”*;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI, COME INNANZI COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### Art.1

La premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2

L'Ente Parco e il DSTA collaborano per la realizzazione del progetto di ricerca *“Completamento delle conoscenze floristiche e assistenza*

#### Art. 4

L'Ente Parco rende disponibile, per la ricerca, la documentazione utile in suo possesso e provvederà ad agevolare il lavoro di ricerca con il rilascio delle autorizzazioni del caso.

Il DSTA rende disponibili le risorse umane e strumentali utili per l'esecuzione delle attività di ricerca.

#### Art. 5

Il presente accordo decorrerà dalla data di stipulazione si svolgerà secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma di progetto e si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, prevista per il 30.06.2019, fatta salva la possibilità di proroghe tecniche dietro specifici accordi tra le parti.

#### Art. 6

L'obiettivo principale della ricerca è quello di completare le conoscenze floristiche di base del territorio del Parco comprese quelle di futuro ampliamento nel comune di Verbania, di eseguire il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie vegetali della Direttiva Habitat secondo gli standard richiesti dal MATTM e definiti dalle linee guida ISPRA, nonché di produrre i testi e le tavole tematiche per una pubblicazione specifica (Atlante della Flora del Parco Nazionale Val Grande).

L'attività di ricerca sarà così articolata:

1. Ricerca e selezione presso Erbari emiliani (es. Modena, Bologna) dei campioni di Chiovenda con particolare riferimento alle specie tutelate da normative regionali, nazionali o comunitarie e contestuale inserimento dei dati nella postazione DBVEGE della Regione Piemonte;

conoscenza alla messa a punto di modelli di recupero, gestione e valorizzazione delle risorse naturali” (se reperibili);

7. Predisposizione di un piano di monitoraggio, mediante le linee guida ISPRA, per le stazioni delle entità rare *Aquilegia alpina* L., *Asplenium adulerinum* Milde, *Spiranthes aestivalis* (Lam.) L.C.Rich., *Gentiana lutea* L., nonché delle specie comuni *Arnica montana* L., tre specie del genere *Lycopodium* presenti localmente, *Ruscus aculeatus* L., individuate nel territorio del Parco;
8. Corso di formazione per il personale tecnico del PNVG e del reparto Carabinieri per l'applicazione del monitoraggio delle specie selezionate, in particolare *Aquilegia alpina*, *Asplenium adulerinum*, *Spiranthes aestivalis*, *Gentiana lutea*, nonché *Arnica montana*, tre specie del genere *Lycopodium* presenti localmente *Ruscus aculeatus*, mediante opportune procedure di raccolta dati e modalità di esecuzione dei rilievi, nonché tecniche di conservazione *in/ex situ*;
9. Attività di campo per il personale tecnico del PNVG e del reparto Carabinieri per l'applicazione pratica del monitoraggio delle specie selezionate (*Aquilegia alpina*, *Arnica montana*, *Asplenium adulerinum*, tre specie del genere *Lycopodium* presenti localmente, *Spiranthes aestivalis*, *Gentiana lutea*, *Ruscus aculeatus*);
10. Esecuzione del monitoraggio delle specie selezionate mediante: individuazione dei popolamenti accessibili, collocazione plot e raccolta dati dei parametri monitorabili;
11. Informatizzazione dei dati raccolti in campo nell'archivio DBVEGE della Regione Piemonte con attribuzione delle coordinate geografiche;

- **Tra il X e il XVIII mese:** svolgimento delle attività 12;
- **Entro la fine del XVIII mese:** svolgimento delle attività 13 e 14;

A conclusione del programma di ricerca il DSTA dovrà fornire all'Ente Parco tutti i risultati della stessa, corredati da tutti gli studi, analisi e rilevazioni svolti.

Il DSTA promuoverà la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche a diffusione nazionale e internazionale, con espressa citazione della partecipazione e del contributo dell'Ente Parco.

L'Ente Parco promuoverà la pubblicazione e divulgazione dei risultati ottenuti nelle opportune sedi.

Tutti i prodotti dell'attività di ricerca potranno essere liberamente utilizzati dall'Ente Parco per scopi scientifici, divulgativi ed ogni altro scopo rientrante nei propri fini istituzionali citandone gli autori. Parimenti il DSTA ed i ricercatori che vi abbiano collaborato potranno utilizzare gli esiti della ricerca a condizione che venga espressamente evidenziata la partecipazione ed il contributo dell'Ente Parco.

#### Art. 8

La proprietà dei risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo spetta ad entrambi i contraenti, che potranno liberamente utilizzarli per i loro fini istituzionali, citando il presente accordo.

#### Art. 9

A fronte di tutti gli oneri e le prestazioni connesse all'attuazione del progetto di ricerca, l'Ente Parco corrisponderà al DSTA un contributo forfettario ed onnicomprensivo di € 32.000,00

#### Art. 10

Il DSTA garantisce la regolare e puntuale attuazione del programma di ricerca, assicurando il rispetto dei tempi ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Eventuali ritardi o impedimenti dipendenti da caso fortuito o forza maggiore saranno rappresentati all'Ente Parco al fine di disporre le necessarie modifiche o aggiornamenti al programma allegato.

Eventuali ritardi o inadempienze imputabili al DSTA o ai propri collaboratori legittimeranno l'Ente Parco a sospendere il versamento del contributo previsto. Ove le inadempienze siano gravi e tali da compromettere il buon esito della ricerca l'Ente Parco ha facoltà di risolvere il presente accordo. In tale ipotesi al DSTA competerà un contributo proporzionato all'entità ed utilità delle prestazioni rese sino a quel momento.

In caso di controversie nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole tra le parti. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Verbania, in via esclusiva.

#### Art. 11

Ogni parte è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalle altre parti, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalle altre parti in virtù del presente accordo. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti,

Il personale di ciascuna parte potrà essere autorizzato a utilizzare le attrezzature esistenti presso l'altra parte dal responsabile delle attività, come individuati nell'art 3.

Ciascuna parte, inoltre, è civilmente responsabile per eventuali danni alla stessa imputabili che il personale dell'altra parte coinvolto nelle attività disciplinate dal presente accordo dovesse subire nelle proprie strutture.

Ciascuna parte è altresì responsabile dei danni che il proprio personale dovesse cagionare a cose o persone dell'altra parte, durante la permanenza presso le strutture messe a disposizione dalle stesse nell'esecuzione delle attività previste nel presente accordo.

In caso di infortunio dei dipendenti coinvolti nelle attività di ricerca di cui al presente accordo, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed *in itinere*, la parte interessata dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente all'altra parte l'accaduto.

#### Art. 13

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e dell'art. 10 del D.M. 363/98:

- per quanto riguarda il Dipartimento: il responsabile del DSTA, in quanto delegato del datore di lavoro, sorveglia affinché il responsabile scientifico della ricerca di cui al precedente art. 3 provveda a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito del contratto, anche attraverso il coordinamento della sicurezza previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ordine di servizio per il coordinamento delle attività di sicurezza e prevenzione. Il suddetto

saranno a carico della parte richiedente. Le spese di bollo, ai sensi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 642/72, sono a carico dell'Università.

Pavia, ...

Vogogna, ...

Dipartimento di Scienze della Terra e  
dell'Ambiente dell'Università degli Studi di  
Pavia

Il Direttore

Prof. Andrea Di Giulio

Ente Parco  
Nazionale Val Grande  
Il Direttore  
Dott . Tullio Bagnati